



COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA
Provincia di Salerno
SETTORE TRIBUTI

Protocollo n. 6150 del 29 maggio 2021

AVVISO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2021
Scadenza versamento in acconto (16 giugno 2021)

Il **16 giugno 2021** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'**Imposta Municipale Propria (IMU)**. L'acconto per l'anno 2021, per tutte le fattispecie non escluse o esenti, è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e le detrazioni approvate dal Comune per l'anno 2020 con deliberazione consiliare n. 17 in data 07/08/2020. Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere, entro il **16 giugno 2021**, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso applicando le aliquote e le detrazioni approvate dal Comune per l'anno 2021 con deliberazione consiliare n. 6 in data 27/02/2021 e di seguito riportate:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ordinaria	1,06%
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,10%
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali	0,10%
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato)	1,06%
Aliquota per gli altri fabbricati	1,06%
Aliquota per le aree fabbricabili	1,06%
Aliquota per i terreni agricoli	Esenti
Aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	0,60%
Detrazione per le abitazioni principali e per le relative pertinenze	€ 200,00

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 2021, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Per semplificare gli adempimenti dei contribuenti e per ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, il Comune si riserva la facoltà di determinare, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per l'anno 2021. Nelle more di quanto innanzi, i contribuenti interessati possono utilizzare i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale determinati e approvati dal Comune per l'anno 2019 con deliberazione giunta n. 50 in data 28/02/2019.

Le abitazioni principali e quelle assimilate, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU).

Per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall'art. 1, comma 747, lettera c), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni. La predetta agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modifiche e integrazioni, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta Municipale Propria (IMU) è applicata nella misura della metà.

I versamenti dell'Imposta Municipale Propria (IMU) dovranno essere eseguiti utilizzando il **Modello F24**, indicando il codice catastale del Comune di Vallo della Lucania (SA) (**L628**) e i seguenti codici tributo:

Descrizione	Codice Tributo	
	Comune	Stato
IMU – Imposta Municipale Propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	—
IMU – Imposta Municipale Propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	—
IMU – Imposta Municipale Propria per le aree fabbricabili	3916	—
IMU – Imposta Municipale Propria per gli altri fabbricati	3918	—
IMU – Imposta Municipale Propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930	3925
IMU – Imposta Municipale Propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	—

Per gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) si rinvia all'apposito Regolamento approvato dal Comune con deliberazione consiliare n. 16 in data 07/08/2020.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare gli uffici comunali del Settore Tributi (Telefono 0974/714260 – 0974/714264) ovvero di consultare il sito web istituzionale www.comune.vallodellalucania.sa.it.



Il Funzionario Responsabile
dell'Imposta Municipale Propria (IMU)
 (Reg. Giovanni Di Lorenzo)

[Handwritten signature]